

PROPOSTE EMENDATIVE VIGILI DEL FUOCO AL DL 34/20 "RILANCIO"

Articolo 23

Aggiungere il seguente comma 7 bis

Comma 7 bis: La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli artt. 1 e 4 della legge 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

L'art. 12 bis D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 è così modificato alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria"

RELAZIONE:

Poiché anche gli ultimi avvenimenti legati all'emergenza COVID-19 dimostrano la necessità di prevedere la forma di copertura assicurativa INAIL anche per i Vigili del Fuoco e per la Polizia penitenziaria, si propone un articolo aggiuntivo diretto a estendere tale forma assicurativa agli operatori sopra indicati.

Articolo 259

Aggiungere il seguente Comma 1 bis

Comma 1 bis: 3. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 13, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco AIB, al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB e al ruolo degli ispettori antincendi AIB, in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica al servizio operativo previsti per il personale del Corpo nazionale, è inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e del ruolo degli ispettori antincendi. Il personale inquadrato ai sensi del periodo precedente, frequenta, presso le scuole centrali antincendio o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, appositi corsi di riqualificazione professionale la cui durata, programma e modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il personale inquadrato a domanda, ai sensi del presente articolo, espleta i servizi a pagamento correlati alla tipologia di servizio e alla formazione ricevuta".

"5-bis Al termine del corso di riqualificazione professionale, il personale inquadrato ai sensi del comma 4 bis. nel ruolo dei Vigile del Fuoco, Vigile del Fuoco Esperto e Vigile del Fuoco

Coordinatore espleta tutte le mansioni previste dal ruolo di inquadramento, permanendo nella sede di appartenenza e sviluppa la sua carriera verso il profilo del Capo Squadra”.

“6-bis Al termine del corso di riqualificazione, il personale inquadrato ai sensi del comma 4 bis. nel ruolo dei Capo Squadra e dei Capo reparto permane nella sede di appartenenza con funzioni specifiche di supporto dei servizi logistici alle attività istituzionali del soccorso tecnico urgente (autorimessa, attrezzature tecniche, laboratori ecc.), delle sale operative, della polizia giudiziaria, dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, della formazione, della pianificazione AIB e del soccorso in genere (esempio servizio Tas). E’ inserito nel dispositivo di soccorso tecnico urgente con esclusione del ruolo di Capo Partenza e di Capo Turno. Può svolgere attività di responsabile di servizi specifici nell’ambito delle funzioni assegnate dal Dirigente”.

“7-bis Il personale AIB dei ruoli e qualifiche degli Ispettori e Sostituti Direttori e del personale Direttivo, in possesso dei relativi titoli di istruzione e professionali, mantenendo la sede di servizio, transita a domanda nei relativi ruoli del personale Vigile del Fuoco Generico e frequenta i relativi corsi di riqualificazione professionale al termine dei quali espleta tutte le funzioni inerenti le attività istituzionali del C.N.VV.F”.

“8-bis” Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;

RELAZIONE:

I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale, istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono partecipare ai passaggi di qualifica interni senza però avere l’opportunità di partecipare alla mobilità nazionale, in quanto ruolo ad esaurimento.

Per tale ragione, oltre a prevedere l’integrazione con il restante personale generico grazie ai percorsi formativi di riqualificazione e prevedere, in fase di prima attuazione, la permanenza presso la sede di appartenenza, è bene distinguere le funzioni specifiche svolte da ogni singola qualifica, al fine di consentire al personale ex forestale una adeguata integrazione e partecipazione alle attività di soccorso.

Articolo 259

Aggiungere il seguente Comma 8

Comma 8: Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

5. All’articolo 249, comma 1, le parole “fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico” sono sostituite dalle seguenti: “anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Fino all’assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

RELAZIONE:

Al fine di garantire al Corpo di proseguire le attività di soccorso tecnico urgente presso i reparti volo del Dipartimento, mediante l'impiego del personale attualmente in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B si rende indispensabile, ai fini del nuovo inquadramento del personale interessato nei ruoli degli elisoccorritori imposto dall'art. 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, di prevedere il soprannumero riassorbibile rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"così come rendere.

La carenza creatasi nel corso del tempo di personale formato e specializzato SAF 2B, in particolare inquadrato nella qualifica di Vigile del Fuoco, impone la modifica dell'articolato e il conseguente inquadramento in soprannumero anche ai fini del riconoscimento professionale dimostrato nel corso degli anni dal personale interessato.

Articolo 260

Aggiungere il seguente comma 8:

Comma 8: All'art 6 comma 3 del Dlgs. 127/2018 sostituire le parole "5 anni" con le parole "un anno".

RELAZIONE:

Nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ogni anno vengono assunti un numero di Vigili del fuoco pari alla spesa del personale che va in pensione. Questo genera un continuo ricambio di personale attraverso appunto una circolare di mobilità nazionale interna al Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Successivamente alla prima assegnazione dei neo vigili usciti dal Corso di formazione, i criteri di mobilità del personale, sulla base dei posti disponibili nelle varie sedi di servizio, privilegia l'anzianità di servizio ed i carichi familiari. Per tali ragioni se non viene modificato il vincolo dei cinque anni di permanenza presso la sede di prima assegnazione, si determina la discriminata condizione che il personale assunto successivamente soggetto alla prima assegnazione può esprimere la volontà di essere assegnato in sedi di servizio più favorevoli a scapito del personale più anziano, già in servizio, che aspetta ed aspira da tempo alle stesse sedi.